

---

# STATUTO

# Historic Club Schio

## art. 1 COSTITUZIONE

**1.1** L'Historic Club Schio è un'Associazione sportiva libera, apolitica, senza fini di lucro costituita fra possessori e appassionati di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

**1.2** Il Sodalizio è federato all'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e per esso alla Fédération Internationale des Voitures Anciennes (F.I.V.A.).

**1.3** L'Historic Club Schio si ispira ai principi della F.I.V.A. (Federation Internationale des Voitures Anciennes), dell'A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) e del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), condividendone le finalità e gli scopi etici e culturali.

## art. 2 SEDE

**2.1** La sede legale dell'Associazione è in Schio, presso Palasport Campagnola in Viale dell'Industria.

**2.2** Per potere meglio adempiere agli scopi sociali l'Associazione su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di un significativo numero di soci potrà aprire una ulteriore sede.

**2.3** Nel caso di indisponibilità di sede propria, la stessa è trasferita di diritto presso il Presidente.

## art. 3 SCOPI

Scopi dell'associazione sono:

**a)** riunire quanti desiderano praticare e diffondere la ricerca, l'acquisto, il corretto restauro, la conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico;

**b)** partecipare ed indire manifestazioni, mostre, raduni, concorsi, gare nazionali ed estere inerenti ai veicoli d'epoca in collaborazione con altri Enti, Clubs e sponsor italiani ed esteri;

**c)** mantenere in uso i veicoli d'epoca dei soci del club promuovendone la ricerca per il restauro e la conservazione;

**d)** istituire una biblioteca con libri e riviste specializzate nel settore dei veicoli d'epoca, la consultazione è riservata ai Soci e sarà stabilita dal Consiglio Direttivo;

**e)** formare un parco veicoli di vari modelli dei singoli soci da destinare in luogo da definire, a museo permanente, i veicoli formanti il "Parco Museo" resteranno di esclusiva proprietà dei loro legittimi proprietari.

## art. 4 DURATA

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

## art. 5 SOCI

**5.1** Il numero dei soci è illimitato.

**5.2** Possono essere soci persone fisiche e giuridiche, o Enti possessori od estimatori dei veicoli storici italiani o stranieri, che condividono le finalità dell'Associazione e ne contribuiscono alla realizzazione.

**5.3** L'ammissione dei nuovi soci o la riammissione viene approvata dal Consiglio Direttivo in base ad apposito regolamento ed è aperta a chiunque intenda parteciparvi condividendone le finalità e gli scopi, rispettando le norme dello Statuto ed impegnandosi ad un comportamento in armonia colle finalità della associazione.



**5.4** E' facoltà del Consiglio Direttivo non accettare o non rinnovare l'iscrizione dei soci o aspiranti soci.

**5.5** Il socio nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Sodalizio deve tenere una condotta morale e civile adeguata alla dignità e al decoro della Associazione, nonché alle regole di civile convivenza.

**5.6** Tutti i soci sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

**5.7** Tutti i soci hanno eguale diritto di partecipare alle attività sociali ed alle Assemblee, purché in regola col pagamento della quota associativa.

**5.8** Tutti i soci possono essere soci di altre Associazioni italiane o straniere similari o affini.

**5.9** E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.

**5.10** Possono essere nominati dal Consiglio direttivo soci onorari (persone o enti), personalità del mondo dell'automobilismo storico, tecnico o sportivo benemeriti verso il sodalizio.

**5.11** I soci non in regola con il versamento della quota verranno sospesi dalla loro qualifica.

**5.12** Trascorsi due mesi dalla sospensione senza che abbiano provveduto a regolarizzare la loro posizione nei confronti dell'Associazione, verranno espulsi con le modalità previste dal presente Statuto.

**5.13** I soci non in regola con il versamento delle quote non hanno elettorato né attivo né passivo e non possono svolgere funzioni inerenti alla loro qualifica associativa.

**5.14** Il socio, cui vengono addebitati fatti non conformi alla dignità e al decoro dell'Associazione o della vita associativa o trasgressione alle norme statutarie, viene sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Proviviri, il quale sentite le parti può procedere per un ammonimento orale o scritto, alla sospensione dall'attività del sodalizio per un massimo di tre anni o per la radiazione dal Sodalizio.

**5.15** I soci espulsi possono essere riammessi trascorso un periodo minimo di almeno un anno e fino ad un massimo di anni tre previa delibera del Consiglio Direttivo secondo l'art. 5 - 5.3 del presente Statuto.

**5.16** Il Socio all'atto dell'iscrizione si impegna al pagamento nei tempi previsti delle quote associative annualmente stabilite, ad osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo e dichiara di esonerare il Sodalizio da ogni responsabilità civile e morale per la sua partecipazione alle attività sociali.

**5.17** I Soci si distinguono in:

- Onorari      - Fondatori      - Sostenitori      - Ordinari      - Familiari      - Simpatizzanti.

**5.18** Sono soci Onorari le persone, Enti, Società ed Associazioni, che abbiano acquisito meriti speciali nel campo del motorismo storico e d'epoca, o che abbiano con il loro operato contribuito a quanto stabilito all'art. 3-a). La qualifica viene concessa dal Consiglio Direttivo; non obbliga alcun versamento per quota sociale e non dà diritto al voto.

I soci Onorari possono versare la quota annualmente stabilita come Sostenitori, Ordinari o Simpatizzanti. In questo caso hanno diritto al voto.

**5.19** Sono soci Fondatori dell'Historic Club Schio, le persone che hanno costituito l'Associazione.

**5.20** Sono soci Sostenitori le persone, Enti, Società ed Associazioni che si dimostrano particolarmente interessate allo svolgimento dell'attività dell'Associazione contribuendo in modo rilevante con sovvenzioni e/o con apporti qualificanti al suo sostentamento. La loro ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo.

---

**5.21** Sono soci Ordinari persone Enti, Società ed Associazioni stabilmente e continuativamente interessati agli scopi sociali. La loro ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari sono, tramite l'Historic Club Schio, tesserati dell'Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e per esso alla Fédération Internationale des Voitures Anciennes (F.I.V.A.).

**5.22** Sono soci Familiari le persone conviventi di un socio Sostenitore o Ordinario. Sono tenuti al versamento della quota minima associativa fissata dal Consiglio Direttivo che dà diritto a partecipare alle manifestazioni e alle riunioni organizzate dall'Associazione. Decadono nel caso in cui il socio convivente Sostenitore o Ordinario non rinnova la quota sociale.

**5.23** Sono soci Simpatizzanti, le persone aderenti alle associazioni di veicoli d'epoca, riconosciute per il loro contributo dato partecipando alle manifestazioni e ai raduni organizzati dall'Associazione. I soci Simpatizzanti dovranno in ogni caso essere presentati da un socio appartenente alle altre categorie.

Sono tenuti al versamento della quota minima associativa fissata dal Consiglio Direttivo che dà diritto a partecipare alle manifestazioni e alle riunioni organizzate dall'Associazione.

## **Art. 6 RECESSO, ESCLUSIONE, ESPULSIONE DEL SOCIO**

**6.1** La qualità di socio permane per tutta la durata della Associazione, fatti salvi i seguenti casi:

- a) Recesso:** Ogni socio può recedere dalla Associazione mediante lettera raccomandata a.r. da spedirsi entro e non oltre un mese prima del 31 Dicembre di ogni anno. Il recesso diviene efficace al termine dell'anno in cui è stato comunicato.
- b) Esclusione:** L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e con effetto immediato in caso di condanne penali riportate dall'associato per delitti non colposi, di cui al libro secondo del codice penale.
- c) Espulsione:** L'espulsione per morosità nel pagamento della quota annuale associativa entro i termini stabiliti dal Regolamento è deliberata, previa diffida ad adempiere, dal Consiglio Direttivo. E' parimenti deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato negli altri casi previsti dalla legge, per inosservanza dello Statuto o dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, per inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo verso l'associazione e per comportamento che possa creare danno alla Associazione stessa.

**6.2** Il Consiglio Direttivo nel relativo procedimento da disciplinarsi con regolamento deve garantire all'incolpato il principio del contraddittorio.

**6.3** Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento eseguita con lettera raccomandata con a.r..

## **art. 7 QUOTE SOCIALI**

**7.1** L'importo della quota sociale annuale e di primo ingresso è deliberata dal Consiglio Direttivo.

**7.2** Il pagamento della quota associativa è riferito all'anno solare di versamento.

**7.3** Se l'iscrizione del socio avviene nell'ultimo bimestre dell'anno, su richiesta del socio, il pagamento della quota vale per l'anno successivo.

**7.4** Il rinnovo delle quote associative deve essere versato entro il 31 Gennaio di ogni anno.

**7.5** E' facoltà dei soci versare contributi integrativi destinati ai fini sociali. Eventuali contributi serviranno: per l'acquisto ed il restauro dei veicoli destinati al "Parco Museo", o per formare l'archivio tecnico (libri, cataloghi, pubblicazioni, ect.).

---

## **art. 8 ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

## **art. 9 PATRIMONIO, BILANCIO E UTILI DI GESTIONE**

**9.1** Il patrimonio del Historic Club Schio è costituito:

- da eventuali beni che sono o diverranno di proprietà del Sodalizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone o Enti verseranno al Sodalizio per incrementarne o favorirne l'attività;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.

**9.2** Il patrimonio dell'Associazione deve essere inventariato in un apposito registro.

**9.3** Le entrate del Sodalizio sono costituite:

- dalle quote sociali annuali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività del Sodalizio.

**9.4** Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio ed alla stesura di una relazione sull'andamento della gestione.

**9.5** Il bilancio, compilato con criteri di oculata prudenza, dovrà essere costituito da un consuntivo dell'esercizio con un dettagliato conto delle spese e dei ricavi e dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

**9.6** L'associazione è obbligata ad impiegare le entrate, gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

**9.7** E' fatto espresso divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, sempre che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di altre associazioni o fondazioni che per legge o per statuto abbiano fini istituzionali analoghi o coincidenti con quelli della Associazione.

**9.8** I fondi raccolti dalle quote sociali saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento dell'attività sociale, secondo le deliberazioni vincolanti dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

**9.9** I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi o espulsi non saranno rimborsati.

**9.10** I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito locali scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati all'Associazione ed i documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Tesoriere in forza di delega del Presidente.

## **art.10 GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Probiviri.

## **art. 11 CARICHE SOCIALI**

**11.1** L'elezione del Consiglio Direttivo avviene in Assemblea.

**11.2** Il Consiglio Direttivo nomina nella sua prima riunione le cariche sociali.

---

**11.3** Non sono eleggibili alle cariche sociali - e se eletti decadono né possono ricoprire incarichi - coloro che abitualmente ricostruiscono o restaurano dietro compenso, commerciano, intermediano veicoli storici o loro particolari ed accessori, o che dietro compenso prestano consulenze o opera nel reperimento di detti veicoli o loro parti o nel restauro degli stessi.

## **art. 12 L'ASSEMBLEA**

**12.1** Potrà essere convocata anche fuori della sede sociale.

**12.2** E' l'organo sovrano e deliberante del Sodalizio e rappresenta tutti i Soci.

**12.3** Ad essa in ogni caso sarà presente il Presidente del Consiglio, o in sua assenza, uno dei Vice - Presidenti.

**12.4** Tutti i Soci hanno diritto di parteciparvi purché in regola con il versamento della quota associativa e per i quali non siano stati emessi provvedimenti di sospensione.

**12.5** Le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

**12.6** Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da altro socio che non ricopra cariche sociali.

**12.7** Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

**12.8** L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il termine del 30 aprile di ogni anno.

**12.9** Essa deve inoltre essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento ove ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci.

**12.10** L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata tramite lettera da inviare ai Soci almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno o mediante affissione nella sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

**12.11** L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria riunite in prima convocazione sono validamente costituite colla presenza di metà più uno dei soci in regola coi versamenti sociali e deliberano a maggioranza semplice dei presenti.

**12.12** Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La data e l'ora di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. In tale ipotesi l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano a maggioranza semplice dei presenti.

**12.13** L'Assemblea all'apertura dei lavori nomina, scegliendoli tra i soci presenti, il Presidente, il Segretario ed eventualmente gli Scrutatori.

**12.14** Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

**12.15** Le modalità di votazione verranno fissate di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.

**12.16** Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Copia di tale verbale verrà inviata a tutti i soci che hanno provveduto al versamento della quota annuale.

---

◆

### **art. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA**

**13.1** L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea Straordinaria dal presente Statuto e su tutti quelli previsti dalla legge nonché sugli indirizzi e sulle direttive generali del Sodalizio, sulla approvazione delle situazioni patrimoniali, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle entrate e delle uscite.

**13.2** Nomina i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri.

**13.3** Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

### **art. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**14.1** Sono riservate alla Assemblea Straordinaria le sole modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché le delibere relative allo scioglimento o alla liquidazione dell'associazione.

**14.2** L'Assemblea Straordinaria dei soci viene anche convocata quando venga richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 C.C..

### **art. 15 IL PRESIDENTE**

**15.1** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

**15.2** Convoca e presiede di diritto le sedute del Consiglio Direttivo.

**15.3** Convoca sia l'Assemblea Ordinaria che Straordinaria a termine di Statuto.

**15.4** Dura in carica tre anni e non è rieleggibile dopo due mandati consecutivi.

### **art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO**

**16.1** E' l'organo esecutivo del Sodalizio ed opera per il raggiungimento degli scopi associativi, provvede alla ordinaria amministrazione, alla realizzazione e gestione delle attività sociali, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea ed esercita tutti i poteri conferitigli dal presente Statuto.

**16.2** Il Consiglio Direttivo è formato di nove membri compreso il Presidente.

**16.3** Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

**16.4** Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 4 membri oltre il Presidente o il vicepresidente.

**16.5** Le deliberazioni sono prese collegialmente a maggioranza degli intervenuti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

**16.6** Fissa l'ammontare annuo della quota associativa e di quella di ingresso ed il termine per i relativi versamenti.

**16.7** Emanava i Regolamenti attuativi del presente Statuto.

**16.8** Il Presidente, il vicepresidente, il Segretario-Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri membri.

**16.9** Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

**16.10** Il Consiglio si riunisce ogni qual volta ciò sia necessario per lo svolgimento della attività sociale su convocazione del Presidente o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

**16.11** Delle riunioni viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.



---

**16.12** Decade dalla carica di Membro del Consiglio Direttivo il componente che sia stato assente ingiustificato a più di due riunioni consecutive nel corso dell'anno.

**16.13** Nel caso di decesso o di dimissioni o di decadenza nel corso del mandato di un Consigliere gli succede il primo dei non eletti.

**16.14** La sostituzione dei Membri del Consiglio Direttivo non potrà superare, nel caso del triennio, la metà del numero dei Consiglieri eletti.

**16.15** Il Consiglio può nominare dei Comitati Organizzatori con compiti particolari e con durata limitata nel tempo scegliendo i componenti nell'interno del Consiglio e fuori di esso fra i soci Sostenitori, Ordinari, Simpatizzanti o Familiari. Almeno un membro per ogni Comitato deve fare parte del Consiglio Direttivo. Tali Comitati decadono in ogni caso con il Consiglio Direttivo.

#### **art. 17 SEGRETARIO TESORIERE**

**17.1** Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo.

**17.2** Il Segretario Tesoriere rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli Istituti di Credito. Tali conti sono intestati all'Associazione ed i documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Segretario Tesoriere in forza di delega del Presidente. Gli Istituti di Credito saranno scelti dal Consiglio Direttivo dove saranno depositati i fondi occorrenti per l'ordinaria gestione del Sodalizio.

**17.3** Il Segretario-Tesoriere provvede inoltre alla predisposizione dei conti preventivi e consuntivi di gestione, agli incassi, ai pagamenti di quant'altro necessario per il buon andamento amministrativo dell'Associazione nel rispetto del regolamento amministrativo predisposto dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto.

**17.4** Il Segretario Tesoriere può nominare un aiutante per le funzioni normali di segreteria.

#### **art. 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Qualora si renda necessario provvedere alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti questo sarà formato da tre membri eletti dai soci in Assemblea o in caso di assenza o di insufficienza di candidati dal Consiglio Direttivo.

#### **art. 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**19.1** E' composto di tre membri eletti preferibilmente fra i Soci che abbiano conoscenza delle discipline giuridiche, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**19.2** In ogni caso almeno uno di essi deve essere versato nelle discipline giuridiche.

**19.3** Elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente.

**19.4** La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

**19.5** Il Collegio dei probiviri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva sulle eventuali controversie comunque verificatesi nell'ambito della Associazione, dei suoi organi, dei suoi associati e fra gli associati ed il sodalizio o fra gli associati medesimi.

**19.6** E' altresì chiamato a giudicare sulle controversie, all' art. 6 del presente Statuto.

**19.7** Il procedimento è regolato dalle norme del codice di procedura civile sull'arbitrato rituale.

**19.8** Il socio colla domanda di iscrizione sottoscrive clausola compromissoria con cui si obbliga a rimettere a detto Collegio tutte le controversie fra sé ed il sodalizio o fra se e altri soci.

---

## **art. 20 MARCHIO SOCIALE**

**20.1** L'Historic Club Schio è dotato di marchio per la propria identificazione.

**20.2** Il Sodalizio, per esso i soci e gli Organi nominati per l'organizzazione e il controllo, si impegnano con il presente Statuto a non mettere in pratica nessuna attività in contrasto con la tutela del marchio, anzi da parte del socio, speciale cura dovrà essere posta nell'uso e nella riproduzione del nome e/o marchio Historic Club Schio, dato che deve essere un vanto l'appartenenza a tale Sodalizio.

**20.3** Il Presidente e il Consiglio Direttivo ne sono i diretti responsabili.

## **art. 21 RAPPORTI FRA I SOCI E L'ASSOCIAZIONE**

Per i rapporti fra i soci e l'Associazione e per procedure particolari non previste dallo Statuto vale il regolamento stabilito e fissato dal Consiglio Direttivo

## **art. 22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Nella interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto si devono osservare i principi generali dell'ordinamento giuridico Italiano.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in via di analogia e comunque suppletivamente le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

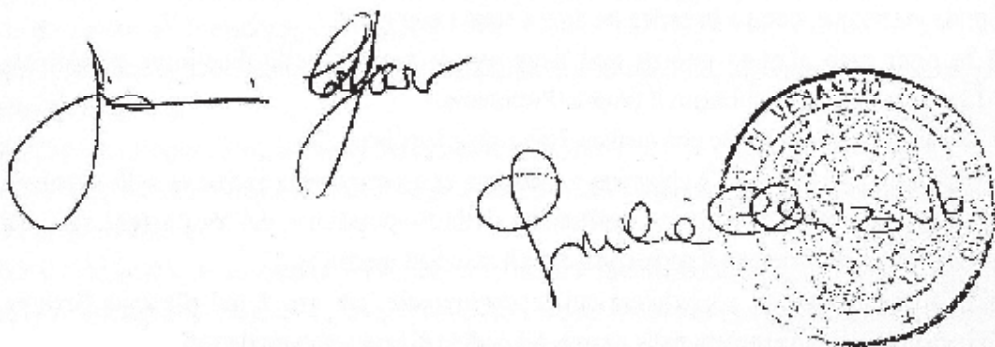
## **art. 23 SCIoglimento**

Lo scioglimento e la liquidazione del Sodalizio vengono regolati dalle norme del Codice Civile e viene deliberato dalla Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 190 della L. 23 - 12.96 n. 662 - e L. N. 133 del 13/05/1999 art.25 - L. 342 / 2000) salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **art. 24 NORMA TRANSITORIA**

Le durata delle cariche sociali attualmente in corso fissata dal precedente Statuto in anni due è prorogata in anni tre in armonia del disposto del nuovo Statuto.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, and the second is on the right. To the right of the second signature is a circular stamp. The stamp contains the text "DI VERBAZIO" at the top and "10 MAR 2010" at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller circular emblem with a star and some text that is difficult to read.

N. 47.315 DI REP.

N. 10.772 DI RACC.

ALL. A